

**SCHEMA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DELLE EROGAZIONI  
EFFETTUATE DALLA REGIONE ABRUZZO  
(di seguito, per brevità, il Contratto)**

- (Se il soggetto fideiussore è una banca e/o intermediario finanziario autorizzato)

La sottoscritta Banca \_\_\_\_\_ iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia e/o intermediario finanziario autorizzato iscritto in apposito albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 106 D.lgs 385/1993, Testo Unico Bancario, con sede legale in \_\_\_\_\_, iscritta nel registro delle imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, C.F./P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante pro-tempore, C.F. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, (in seguito denominata Fideiussore);

- (Se il soggetto fideiussore è una compagnia Assicuratrice)

La sottoscritta Compagnia Assicuratrice \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, iscritta nel registro delle imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, C.F./P.IVA \_\_\_\_\_ ed all'Albo IVASS Imprese/Gruppi n. \_\_\_\_\_ data d'iscrizione \_\_/\_\_/\_\_, autorizzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni ed in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982 n. 348, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di Agente Generale Procuratore (di seguito denominata, Fideiussore)

**PREMESSO CHE**

A) l'Ente gestore (di seguito denominato, Soggetto Realizzatore), P.IVA \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, a seguito dell'effettiva ammissione al finanziamento, intende presentare una richiesta di anticipazione del finanziamento pubblico assegnato, ai sensi dell'art. 12 dell'Avviso Pubblico n. 2 – PNRR – Programma “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori – GOL”;

B) la Regione Abruzzo \_\_\_\_\_ (di seguito denominata Beneficiario), con Determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha finanziato un importo complessivo pari a € \_\_\_\_\_, (Euro \_\_\_\_\_) (importo in lettere), per l'attuazione \_\_\_\_\_ del Percorso Formativo \_\_\_\_\_, CUP \_\_\_\_\_ / CODICE GOL FOR \_\_\_\_\_ Soggetto Realizzatore \_\_\_\_\_ (C.F./P.IVA \_\_\_\_\_) con sede legale in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ numero CAP \_\_\_\_\_;

C) l'importo da garantire con la presente polizza è di Euro € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_) (importo in lettere), corrispondente all'importo dell'anticipo richiesto, pari al 50% del valore della quota di finanziamento pubblico, calcolata a valere sulle sole UCS ora/corso del percorso formativo finanziato.

Tutto ciò premesso a formare parte integrante e sostanziale del Contratto, la Banca/Intermediario finanziario/Compagnia assicuratrice

**DICHIARA**

di costituirsi fideiussore, nei limiti della somma garantita di cui alla lettera C) delle Premesse, in favore del Beneficiario, a garanzia della puntuale ed esatta restituzione dell'anticipazione di €

\_\_\_\_\_ pari al 50% del valore della quota di finanziamento pubblico assegnata al Soggetto Realizzatore, calcolata a valere sulle sole UCS ora/corso del percorso formativo finanziato, nel rispetto dei termini e delle condizioni di seguito specificate.

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

#### **Art. 1) Oggetto della garanzia**

Il Fideiussore garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente al Beneficiario – Regione Abruzzo – la restituzione della somma di € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_) erogata a favore del Soggetto Realizzatore a titolo di anticipazione, qualora ne ricorrano le circostanze.

L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso di interesse legale, ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale vigente.

#### **Art. 2) Durata della garanzia**

La garanzia ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Contratto ed ha validità fino al ventiquattresimo mese successivo alla data di conclusione del percorso formativo, **intendendosi per tale la data di conclusione dell'esame**. Alla scadenza del periodo di 24 mesi la garanzia si intenderà automaticamente e tacitamente prorogata nel caso in cui sia stata concessa una proroga del percorso formativo, per la durata corrispondente alla proroga concessa.

**Alla scadenza del periodo di 24 mesi e/o dell'eventuale proroga la garanzia cesserà automaticamente** decadendo ad ogni effetto di legge.

#### **Art. 3) Modalità di escussione della garanzia**

Il Fideiussore si impegna irrevocabilmente ad effettuare il pagamento a prima e semplice richiesta scritta da parte del Beneficiario e, comunque, non oltre il termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta medesima formulata dal Beneficiario a mezzo PEC e/o a mezzo di raccomandata a/r all'indirizzo della sede legale del Fideiussore, in conformità al successivo Articolo 5, senza facoltà di opporre eccezioni ex art. 1945 c.c. fondate sui rapporti tra il Fideiussore e il debitore garantito, neppure nell'ipotesi in cui il Soggetto Realizzatore sia dichiarato fallito e/o sottoposto a liquidazione giudiziale e/o in caso di insolvenza e/o qualora sia sottoposto a procedure concorsuali;

Il Fideiussore rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'Articolo 1944 codice civile, e rinuncia altresì ad avvalersi della decorrenza del termine di cui all'art. 1957 codice civile;

Il pagamento di cui al comma precedente dovrà essere effettuato dal Fideiussore a mezzo di bonifico bancario alle coordinate IBAN del Beneficiario che verranno espressamente indicate nella comunicazione recante l'escussione della garanzia.

#### **Art. 4) Surrogazione e rivalsa**

Il Fideiussore, nei limiti della somma garantita corrisposta al Beneficiario, è surrogato a quest'ultimo in tutti i diritti ed azioni verso il Soggetto Realizzatore.

Il Fideiussore ha, altresì, diritto di rivalsa verso il Soggetto Realizzatore per le somme pagate in forza della presente garanzia.

## **Art. 5) Forma delle Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e notificazioni connesse al presente Contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 in relazione all'escussione della polizza, che potrà avvenire anche a mezzo raccomandata a/r, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata PEC.

## **Art. 6) Tutela dati personali**

Il Fideiussore ed il Soggetto Realizzatore dichiarano di essere informati in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con la presente fideiussione, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196, così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 101/2018.

## **Art. 7) Foro Competente**

Per tutte le controversie derivanti e/o in qualunque modo connesse al presente Contratto, il Foro competente in via esclusiva è quello del Beneficiario, determinato ai sensi dell'art. 25 c.p.c..

Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto, si fa rinvio alle norme del codice civile ed alle disposizioni legislative nazionali e comunitarie vigenti in materia.

## **8) Clausola residuale**

Il Fideiussore e il Soggetto Realizzatore dichiarano che in caso di contrasto tra le eventuali condizioni generali di assicurazione e le condizioni particolari che regolano i rapporti tra Fideiussore e Beneficiario (di cui al presente Contratto), prevarranno queste ultime.

Data \_\_\_\_\_

Fideiussore  
(Il legale rappresentante p.t.)

Ente/Impresa  
(Soggetto Realizzatore)  
(il legale rappresentante p.t.)

## **9) Approvazione specifica**

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 codice civile le seguenti clausole: art. 2) durata della garanzia; art. 3) Modalità di escussione della garanzia; art. 4) Surrogazione e rivalsa; art. 7) Foro Competente; 8) Clausola residuale.

Fideiussore  
(Il legale rappresentante p.t.)

Ente/Impresa  
(Soggetto Realizzatore)  
(il legale rappresentante p.t.)